

Titolo I°

COSTITUZIONE, FINALITÀ, PATRIMONIO, SOCI.

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita l'Associazione Perilmondo Onlus L'Associazione ha sede legale in Padova, e può aprire sedi operative in Italia e all'estero per il perseguimento dei fini sociali. **L'Associazione non persegue finalità di lucro. I suoi contenuti e la sua struttura sono ispirati ai principi di democrazia, di solidarietà, di trasparenza e di accessibilità.**

Art. 2 – FINALITÀ

Perilmondo Onlus è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Perilmondo Onlus nasce a Padova il 4 aprile 2004 e opera nel campo della solidarietà internazionale, della pace e dei diritti civili attraverso progetti di cooperazione negli ambiti dell'educazione, formazione e della psicologia sociale, con particolare attenzione alle minoranze, alle popolazioni oppresse e ai bambini. Nel 2012 da una riflessione sui temi dei diritti umani e della pace e dell'accessibilità ad essi come diritto primario di ogni persona, vengono riformulati alcuni degli obiettivi statutari e le metodologie realizzative.

Perilmondo Onlus ha per finalità la promozione di iniziative ed azioni a sostegno di una cultura democratica partecipativa e accessibile, che tenga conto della molteplicità dei modelli presenti nella società. Ciò anche in coordinamento con altre organizzazioni, associazioni ed enti con finalità analoghe, nazionali ed internazionali, in osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività di cooperazione a livello nazionale ed internazionale.

Perilmondo Onlus per il conseguimento di tale finalità si prefigge:

- di promuovere lo sviluppo di una società multiculturale, agendo proattivamente per una maggiore equità, una migliore convivenza e un reciproco rispetto tra tradizioni, culture ed esperienze diverse, e contrastando la discriminazione, gli stereotipi e l'emarginazione anche con azioni di sostegno sociale, giuridico e legale per le persone più deboli;**
- di favorire ovunque la cultura della pace e della convivenza, anche tramite programmi di sostegno alle popolazioni che soffrono a causa di conflitti armati, di prevaricazioni e di abusi, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti e alle donne, ovvero a tutte le persone che hanno minori capacità di accesso ai diritti primari;**
- di contrastare tramite programmi di formazione ed educazione e tramite azioni dirette di sensibilizzazione e di informazione, la predominanza dei modelli di sviluppo occidentalizzanti, in cui la mercificazione onnivora abbatte ogni valore etico e morale, abbruttendo l'umanità, e uccide ogni diversità culturale omologandola e svuotandola dei suoi significati, impoverendo così le risorse universali della conoscenza.**
- di promuovere e sostenere, con la più ampia collaborazione della società civile, delle organizzazioni sociali e delle istituzioni, qualificati programmi ed iniziative culturali, artistiche e di formazione ed educazione;**

Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione intende operare nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare, l'Associazione s' impegna ad attuare lo svolgimento delle attività previste nei punti 1), 3), 4), 5), 7), 8), 9) e 10) della lettera a) del comma 1 dell' articolo 10 di suddetto decreto, ovvero:

- assistenza sociale e socio-sanitaria
- beneficenza
- istruzione
- formazione
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione della natura e dell' ambiente
- promozione della cultura e dell' arte
- tutela dei diritti civili.

L' Associazione opererà inoltre secondo le disposizioni contenute nelle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 del suddetto articolo. Essa s' impegna infatti ad osservare:

- l' esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura
- l' obbligo d' impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse
- l' obbligo di devolvere il patrimonio dell' organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
- l' obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale

Art. 3 – ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, Perilmondo Onlus promuoverà e realizzerà:

- a) programmi di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della pace;
- b) programmi di educazione e formazione;
- c) programmi di ricerca e di studi;
- d) azioni in favore delle persone incapacitate all' accesso ai propri diritti, contro l' emarginazione e per una società multiculturale;
- e) programmi e azioni volte a favorire la cultura dello scambio e del dono, della valorizzazione delle risorse intangibili e del riutilizzo dei beni.
- f) iniziative legate al mercato equosolidale, al microcredito, ad attività di cooperazione internazionale e al turismo sostenibile.

L' Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,

nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e finanziarie necessarie, opportune ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Art. 4 – PATRIMONIO E SUA AMMINISTRAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di adesione e contributi annuali dei soci. Il loro ammontare è deliberato annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Esecutivo;
- tutti i titoli azionari, le obbligazioni, le carte di credito e ogni altro bene mobile di proprietà dell'associazione.
- tutti i beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo siano acquisiti dall'associazione;
- ogni altra elargizione consentita dalla legge ed accettata dal Comitato Esecutivo.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 12 presenta all'Associazione il bilancio consuntivo annuale per l'approvazione.

Art. 5 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo è impegnato a presentare il bilancio consuntivo all'assemblea dei soci entro i cinque mesi successivi la chiusura dell'esercizio. Tutti i ricavi dell'Associazione devono essere destinati al raggiungimento dei fini sociali, come dettagliati nel presente Statuto.

Art. 6 – FINANZIAMENTO

L'Associazione non persegue fini di lucro o di interesse privato. Le entrate sono costituite da:

- quote annuali e contribuzioni dei soci;
- contributi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dall'Unione Europea, dagli Enti pubblici e privati, nazionali e sovranazionali, erogate in relazione alle finalità dell'Associazione ed in base alle leggi vigenti;
- da sovvenzioni, donazioni e contributi di privati, enti e/o società pubbliche e/o private;
- da introiti derivanti dall'attività dell'Associazione stessa;
- da eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea;
- dalla partecipazione a bandi di concorso nazionali ed internazionali.

Art. 7 – SOCI E CARICHE SOCIALI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e possono partecipare direttamente o indirettamente agli scopi dell'Associazione ed attivamente operare per il suo sviluppo.

Possono essere iscritti anche soci minori di 18 anni a partire dal compimento del 14° anno di età, che saranno rappresentati dal soggetto esercente la patria potestà anche se non iscritto. I soci minori non hanno diritto di voto

Possono essere soci anche Persone Giuridiche, Enti, Associazioni e Società, rappresentate, su mandato scritto del legale rappresentante, da una persona fisica.

Sono soci coloro che aderiscono al presente Statuto, partecipano alle attività dell'associazione e sono in regola con le quote contributive annuali.

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare, tramite un altro socio garante, al Comitato Esecutivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1.l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale , opportuni recapiti e l'attività svolta;

2.la dichiarazione di accettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

3.per i minori di 18 anni la dichiarazione di assenso e di responsabilità di chi esercita la patria potestà;

4.le Persone Giuridiche, Enti, Gruppi, Associazioni che richiedono di divenire soci devono allegare alla domanda di adesione i seguenti documenti:

- Statuto Sociale,
- Delibera di adesione dell'organismo competente,
- Elenco dei soci,
- Indicazione del delegato a rappresentarli/le nell'Associazione.

L'adesione all'associazione sarà valida dal momento del versamento della quota di iscrizione.

Sull'accoglimento della domanda di adesione decide il Comitato Esecutivo nella propria successiva riunione. In caso di non accoglimento della domanda, il socio garante potrà porre appello al Comitato Etico che deciderà in via inappellabile

I soci sono tenuti al versamento di una quota di adesione annuale. L'entità della quota è stabilita dal Comitato Esecutivo e ratificata dall'Assemblea annuale dei soci.

La qualità di socio si perde:

- per recesso comunicato per iscritto al Presidente;
- per esclusione dopo sei mesi di accertata morosità contributiva, salvo comprovate giustificazioni accolte a maggioranza dei 2/3 dei membri del Comitato Etico;
- per esclusione deliberata dal Comitato Etico in conseguenza di atteggiamenti ed azioni, giudicati dal Comitato stesso contrari alle finalità dell'Associazione e/o in contrasto con i deliberati degli organismi e, nel caso di persone giuridiche, enti ed associazioni, per modifiche statutarie incompatibili con le finalità di Perilmondo Onlus;
- per decesso del socio.

Art. 8 – RECESSO

Il socio può recedere dandone comunicazione scritta al Presidente entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il Presidente informerà immediatamente il Comitato Esecutivo.

Art. 9 – APPORTO DEI SOCI

L'Associazione si avvale per le proprie attività sociali dell'apporto personale e spontaneo dei soci.

L'organizzazione intende realizzare gli scopi sociali anche valorizzando l'esperienza, la storia, la professionalità dei soci nella promozione di iniziative e programmi sociali, culturali ed economici, in Italia e all'estero, attinenti alle finalità dell'Associazione.

Titolo II°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Comitato Esecutivo
- c) il Comitato Etico
- d) il Presidente

Art. 11 – L'ASSEMBLEA

All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con le quote annuali di adesione. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, con preavviso di 15 giorni, su convocazione del Presidente od in caso di suo impedimento del Vicepresidente o su iniziativa della metà più uno dei soci aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota annuale di adesione. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I compiti dell'Assemblea sono:

- approvare il bilancio annuale dell'Associazione;
- deliberare gli indirizzi generali di attività dell'associazione;
- deliberare a maggioranza dei 2/3 dei presenti le modifiche dello Statuto sociale;
- procedere all'elezione del Comitato Esecutivo e del Comitato Etico;
- deliberare sulla nomina di eventuali organi sociali facoltativi ed eventualmente eleggerli;
- deliberare in merito alla ratifica della quota annuale proposta dal Comitato Esecutivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali; il diritto di voto può essere esercitato anche per delega e ogni socio può rappresentare una sola delega.

Art. 12 – IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di consiglieri non inferiore a 4 e non superiore a 7 e dura in carica 4 anni.

I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale

Il Comitato Esecutivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi dell'Associazione, secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea e compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

In particolare:

1. predispone il bilancio consuntivo e previsionale dell'Associazione che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;

2. delibera sugli atti amministrativi e su tutto quanto concerne l'attività e la gestione dell'Associazione;
3. delibera sulle deleghe proposte dal Presidente o dai Consiglieri per particolari responsabilità, scopi, funzioni o programmi da affidare ai membri dell'Esecutivo o a collaboratori i quali possono pienamente rappresentare l'Associazione all'estero e/o in casi specifici;
4. approva eventuali regolamenti interni dell'associazione per meglio disciplinare l'organizzazione dell'associazione e le attività della stessa;
5. propone all'Assemblea la quota di adesione annuale dei soci;
6. promuove contatti ed intese per la promozione dell'Associazione a livello nazionale ed internazionale;
7. promuove progetti di cooperazione da realizzare anche congiuntamente con altre O.N.G. e associazioni ed enti;
8. promuove studi e ricerche inerenti le finalità dell'Associazione
9. propone le modifiche statutarie che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato Esecutivo potrà provvedere alla nomina di Responsabili di progetto e Responsabili di Area tecnica, determinandone le attribuzioni professionali e operative.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richieda almeno 2/3 dei consiglieri. Per favorire l'accesso e la partecipazione, le riunioni del Comitato Esecutivo saranno valide anche se effettuate per via telematica. I verbali delle riunioni verranno approvati alla successiva riunione in presenza.

Le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali del Comitato Esecutivo sono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 13 IL COMITATO ETICO

Il Comitato Etico è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 e dura in carica 4 anni.

I membri del Comitato Etico vengono eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Comitato Etico sorveglia sui contenuti delle iniziative e dei programmi in modo che siano opportuni e necessari per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi dell'Associazione, secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea e compatibili con le finalità sociali dell'Associazione. Sorveglia inoltre sulle relazioni tra i soci e sui comportamenti degli stessi nei confronti dell'Associazione, sia all'interno della stessa che nelle relazioni esterne.

In particolare:

1. Controlla che le iniziative dell'associazione non siano in contrasto con i codici etici e le linee guida vigenti nei relativi campi di azione.
2. Controlla che le delibere del Comitato Esecutivo non siano in contrasto con le linee guida dell'Agenzia per le Onlus o di altri organismi nazionali predisposti al controllo delle attività associative.
3. Dirime le eventuali questioni tra i soci e delibera in merito ai comportamenti tra i soci e nei confronti dell'Associazione stessa sia all'interno che nelle relazioni esterne.
4. Delibera in via inappellabile sull'inammissibilità dei soci e sulla loro eventuale decadenza, in conseguenza di atteggiamenti ed azioni, giudicati dal Comitato stesso contrari alle finalità

dell'Associazione e/o in contrasto con i deliberati degli organismi e, nel caso di persone giuridiche, enti ed associazioni, per modifiche statutarie incompatibili con le finalità dell'Associazione.

5. Assume la funzione di Revisore dei conti in merito ai bilanci consuntivo e previsionale predisposti dal Comitato Esecutivo, prima che gli stessi vengano messi a disposizione dell'assemblea dei soci.

Il Comitato Etico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda almeno 2/3 dei membri. Per favorire l'accesso e la partecipazione, le riunioni del Comitato Etico saranno valide anche se effettuate per via telematica. I verbali delle riunioni verranno approvati alla successiva riunione in presenza.

Le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei membri e con la nomina di un presidente e di un segretario scelti a rotazione tra i membri. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali del Comitato Etico sono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 14 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DELLE ALTRE CARICHE

Il Presidente o, in caso di suo impedimento il Vicepresidente, assume le seguenti funzioni:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) la responsabilità dell'attività dell'Associazione e dell'attuazione dello Statuto;
- c) la firma sociale per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e per quelli di straordinaria amministrazione delegati dal Comitato;

Il Tesoriere:

- a) cura, con l'eventuale apporto di consulenti interni o esterni, la tenuta dei libri contabili e degli atti amministrativi inerenti le attività dell'associazione;
- b) di concerto con il Presidente firma gli atti amministrativi su quanto deliberato dal Comitato Esecutivo;
- c) di concerto con il Segretario Generale cura gli atti amministrativi nei confronti dei soci;
- d) cura, con l'eventuale apporto di consulenti interni o esterni, la stesura del bilancio consuntivo e preventivo da presentare ai Comitati Esecutivo ed Etico e all'Assemblea dei Soci.

Il Segretario Generale:

- a) cura la tenuta dei libri sociali e le relazioni con i soci;
- b) redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Comitato Esecutivo e ne cura la conservazione;
- c) di concerto con il presidente e con l'eventuale apporto di consulenti interni o esterni, cura la comunicazione verso l'esterno, le relazioni pubbliche e la pubblicizzazione dell'associazione.

Art. 15 – DURATA DELLE CARICHE

La durata degli incarichi è quadriennale e non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Art. 16 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nome dell'Associazione.

Titolo III°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17 – REGOLAMENTI

Per meglio organizzare il funzionamento interno, il Comitato Esecutivo potrà elaborare appositi regolamenti.

Art. 18 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e della Legislazione vigente.

Titolo IV°

DURATA E SCIoglimento

Art. 19 – DURATA E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria dal Comitato Esecutivo, a maggioranza dei 2/3 dei soci dell'Associazione.

Art. 20 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione di tutti i suoi beni sarà decisa dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci stabilirà altresì le norme per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori determinandone i poteri. Il ricavato netto della liquidazione sarà comunque devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, come previsto dal Decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460.